

REGIONE LOMBARDIA - LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 5-08-1996

Integrazione della lr 12 maggio 1990, n. 54. Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile

Fonte: BUR LOMBARDIA N. 32 del 10 agosto 1996 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 10 agosto 1996

*IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge regionale:*

ARTICOLO 1 1. Dopo l' art. 28 della lr 12 maggio 1990, n. 54è aggiunto il seguente articolo 28-bis: << Art. 28- bis 1. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di ospedali da campo quali strutture particolarmente idonee a prestare soccorso alla popolazione in caso di calamità . 2. Per la realizzazione degli ospedali da campo la Regione può concedere contributi sia agli enti locali sia alle associazioni di volontariato. 3. La concessione dei contributi regionali di cui al comma 2 è subordinata alla stipulazione di specifiche convenzioni per la realizzazione e la gestione delle strutture >>.

ARTICOLO 2 1. Per le finalità previste dall' art. 28- bis della lr 12 maggio 1990, n. 54, come aggiunto dall' art°1 della presente legge, è autorizzata per l' esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 100.000.000. 2. All' onere di L. 100.000.000 previsto dal precedente comma si provvede mediante utilizzo, pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del << Fondo globale per finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi >> iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1996. 3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l' esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:- all' ambito 1, settore 4, obiettivo 1 è istituito il capitolo 1.4.1.2.4192 << Spese per la realizzazione di ospedali da campo >> con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100.000.000 >>. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 5 agosto 1996 (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 giugno 1996 e vistata dal commissario del governo con nota del 26 luglio 1996, prot. n. 22802/ 2870).